

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2111

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAPPIELLO, TURCO, ARNABOLDI, FACCIO, GROSSO, GRAMAGLIA, ARTIOLI, BARBIERI, BEVILACQUA, BIANCHI BERETTA, BONIVER, BREDÀ, CALVANESE, FINCATO, FINOCCHIARO FIDELBO, GUIDETTI SERRA, MIGLIASSO, MONTECCHI, ORLANDI, PEDRAZZI CIPOLLA, SANNA, BEEBE TARANTELLI

Presentata il 21 dicembre 1987

Norme contro la violenza sessuale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel presentare con la firma di parlamentari di diversi gruppi questa proposta di legge si è inteso dare ad essa una valenza molto forte per significare la ferma intenzione di portare ad approvazione, in questa legislatura, una legge di riforma delle norme penali relative ai reati di violenza sessuale.

Riforma non più differibile. Basta guardare i dati per osservare come negli ultimi due, tre anni si sia registrata una impennata. Nel 1984 i procedimenti penali per questi reati sono stati 988, nel 1985 1.026, nel 1986 1.149, nei primi sei mesi del 1987 già 713. Precedentemente

tra il 1982 e il 1983 si era registrato il 10,2 per cento di aumento delle violenze carnali, il 23,9 per cento degli atti di libidine violenta. Vi è inoltre una drammatica novità: sono in costante aumento i reati nei confronti dei minori, quasi il 40 per cento degli attuali procedimenti. I tempi sono quindi maturi perché si approvi una nuova legge per la quale le donne e le parlamentari si stanno battendo da troppi anni.

Se a ciò si aggiungono sentenze sconcertanti per l'arretratezza giuridica e culturale — pensiamo al caso di Palmina, la ragazza molto probabilmente assassinata dai suoi stupratori, o alla ragazza paler-

mitana data in sorte dalla madre al vincitore di una gara di cannoli o, ancora, alla recente sentenza della Cassazione che ha annullato l'assoluzione di Giovanna Peluso, la donna che aveva ucciso a colpi di piccone lo stupratore armato di fucile, motivandola con eccesso di legittima difesa — ci sembra ancora più indispensabile approvare questa legge che, tra l'altro, prevede la presenza nei processi delle associazioni e dei movimenti delle donne proprio al fine di sensibilizzare e tentare di accelerare il mutamento dell'attuale cultura giuridica.

Nella nona legislatura questo obiettivo sembrava quasi raggiunto, quando il 26 giugno 1986, dopo 37 sedute in Commissione giustizia e quattro in Aula, la proposta di legge che sembrava aver superato ogni sorta di difficoltà si arenava al Senato definitivamente a causa del prevalere di posizioni conservatrici.

Riflettendo su questa esperienza, Parlamentari dei gruppi del PSI, PCI, PSDI, DP, Sinistra Indipendente, Verdi, PR e DC, hanno deciso di presentare un testo che, partendo dal dibattito di questi anni e in particolare dalle scelte maturate presso l'altro ramo del Parlamento nella nona legislatura in sede di Commissione giustizia, contiene quei principi, asse portante delle nuove norme penali, sui quali si era raggiunta un'ampia convergenza.

Ci riferiamo in particolare alla collocazione del reato — reato contro la persona (articolo 1) —; all'unificazione dei

reati di violenza carnale e degli atti di libidine violenta (articolo 2); alla procedibilità d'ufficio e non più a querela di parte (articolo 11); alla previsione di autonomi titoli di reato quali la violenza sessuale di gruppo e il sequestro di persona a scopo di violenza sessuale (articoli 4 e 5); alla partecipazione al processo di associazioni o movimenti (articolo 8); al rito direttissimo e al « processo a porte aperte » (articoli 9 e 10).

Abbiamo a lungo riflettuto sulla definizione del reato, avvertendo tutta la necessità di andare oltre le ipotesi di violenza e minaccia, prevedendo anche altre ipotesi, quali l'inganno, l'avvalersi della propria autorità, l'approfitto di un'incapacità di intendere o di volere al momento del fatto con una formulazione — a nostro avviso — più aderente alla realtà (articolo 2); vi è poi la previsione di una specifica aggravante (articolo 3) se il delitto è commesso su minori di anni 14 e ciò proprio al fine di sanzionare questa « novità » drammatica dell'aumento dei reati di violenza su minori.

Onorevoli Colleghi! Non può che essere evidente a tutti noi l'urgenza di approvare in tempi rapidi le nuove norme contro la violenza sessuale ed è per questo che le firmatarie della presente proposta di legge si faranno carico di chiedere ai Presidenti della Camera e della Commissione giustizia la messa all'ordine del giorno e si impegneranno inoltre ad un costruttivo e proficuo confronto con le altre forze politiche.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo la sezione II del capo III del titolo XII del libro II del codice penale è aggiunta la seguente:

« Sezione II-bis: Dei delitti contro la libertà sessuale ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-bis. — *Violenza sessuale.* — Chiunque con violenza, minaccia o inganno ovvero avvalendosi della propria autorità, ovvero approfittando di una incapacità di intendere o di volere al momento del fatto, costringe o induce taluno a subire o a compiere atti sessuali è punito con la reclusione da due a otto anni ».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 609-bis del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-ter. — *Circostanze aggravanti.* — La pena è aumentata:

1) se il fatto è commesso su persona che non ha compiuto gli anni 14;

2) se ricorrono talune delle circostanze indicate nei numeri 4, 9 e 11 dell'articolo 61 del codice penale;

3) se il fatto è commesso con l'uso di armi o di sostanze narcotiche o stupefacenti;

4) se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima ».

ART. 4.

1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-quater. — *Violenza sessuale di gruppo.* — Chiunque partecipa ad un fatto di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da 4 a 12 anni.

La violenza sessuale di gruppo consiste nella commissione da parte di più persone riunite, anche ad opera di una soltanto di esse, di atti sessuali di cui all'articolo 609-bis.

Si applicano le aggravanti di cui all'articolo 609-ter ».

ART. 5.

1. Dopo l'articolo 609-quater del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-quinquies. — *Sequestro di persona a scopo di violenza sessuale.* — Chiunque priva taluno della libertà personale al fine di commettere uno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis e 609-quater, è punito con la reclusione da due a otto anni si applicano le aggravanti di cui all'articolo 609-ter ».

ART. 6.

1. Dopo l'articolo 609-quinquies del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-sexies. — *Atti sessuali commessi in presenza di minori di anni 14.* — Chiunque commette atti sessuali in presenza di persona minore degli anni quattordici, facendola intenzionalmente assistere, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia ».

ART. 7.

1. Dopo l'articolo 609-*sexies* del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-*septies*. — *Pene accessorie ed altri effetti penali*. — La condanna per alcuno dei delitti previsti nella presente sezione comporta:

1) la perdita della potestà del genitore, quando il fatto è commesso nei confronti di un discendente;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;

4) la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani senza menzione del nome della parte offesa ».

ART. 8.

1. Dopo l'articolo 609-*septies* del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-*octies*. — *Partecipazione al processo di associazioni e movimenti*. — Le associazioni costituite con atto pubblico e i movimenti esistenti da almeno due anni che hanno tra i loro scopi la tutela degli interessi lesi dai delitti previsti nella presente sezione, possono intervenire nel processo per presentare memorie, indicare elementi di prove, chiedere al pubblico ministero, con istanza motivata, di proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento. Inoltre nella istruzione essi possono assistere al compimento degli atti cui ha diritto di partecipare il difensore di parte civile; nel dibattimento hanno la facoltà di partecipare all'interrogatorio dell'imputato, della persona offesa e dei testimoni, all'esame dei periti e dei consulenti tecnici e di concludere in ordine alla responsabilità. L'intervento e le suddette attività sono

esercitati a mezzo di un difensore a cui sono dati gli stessi avvisi spettanti al difensore di parte civile.

L'intervento è subordinato al consenso della persona offesa o di chi ne ha la legale rappresentanza; il consenso non può essere dato a più di una associazione o movimento e può essere revocato in ogni momento.

L'intervento suddetto avviene nei termini e con la forma previsti dagli articoli 93, 94 e 95 del codice di procedura penale. Il consenso della persona offesa è manifestato al magistrato competente per il procedimento. Si osservano, altresì, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 97, 98 e 99 del codice di procedura penale ».

ART. 9.

1. All'articolo 423 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il dibattimento relativo ai reati contro la libertà sessuale si svolge a porte aperte, salvo che la parte lesa manifesti la volontà che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Sulla richiesta decide il giudice sentite le altre parti.

Nei procedimenti relativi ai reati indicati nel comma precedente non sono ammesse domande sulla vita privata o sulle relazioni sessuali della persona offesa, salvo quelle strettamente necessarie all'accertamento del fatto.

Gli interrogatori e gli esami devono essere condotti nel rispetto della dignità e della riservatezza della persona ».

ART. 10.

1. Dopo l'articolo 502 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« ART. 502-bis. — *Giudizio per delitti contro la libertà sessuale.* — In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'ar-

articolo 502, il procuratore della Repubblica procede con il giudizio direttissimo, sempre che non siano necessarie speciali indagini, per i reati previsti dalla sezione II-bis del capo III del titolo XII del libro II del codice penale e per i reati eventualmente concorrenti con gli stessi ».

ART. 11.

1. Il capo I del titolo IX del libro II e gli articoli 530, 541, 542 e 543 del codice penale sono abrogati.